



Versione 2017

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DEI GENITORI DELL'I.C. FONDO-REVO'

Articolo 1 – Funzioni e composizione

1. Le funzioni e la composizione della Consulta dei genitori (di seguito Consulta) sono stabilite dall'art.15 dello Statuto dell'I.C. Fondo-Revò, sulla base di quanto previsto dall'art. 29 Lp n. 5 del 7 agosto 2006 e dal presente regolamento.
2. La Consulta elegge al suo interno i due rappresentanti dell'organo di garanzia individuandoli tra i genitori che possano garantire una presenza biennale.

Articolo 2 - Convocazione

1. La Consulta è istituita annualmente con provvedimento del dirigente scolastico dopo la nomina dei genitori rappresentanti di classe e si riunisce almeno due volte nel corso dell'anno scolastico.
2. La prima riunione della Consulta viene convocata dal Dirigente scolastico o dal presidente in carica dall'anno precedente in accordo con il Dirigente, attraverso circolare, con preavviso non inferiore a cinque giorni. Le successive, con le stesse modalità, sono convocate dal presidente della Consulta. La circolare deve riportare ordine del giorno, data e luogo della seduta anche in seconda convocazione, la quale può essere prevista nel medesimo giorno della prima.
3. Perché la prima convocazione sia valida devono essere presenti la metà più uno dei componenti; in seconda convocazione è sufficiente un numero qualsiasi di componenti.
4. In caso di urgenza il preavviso di convocazione può essere ridotto a 48 ore.
5. La convocazione può essere richiesta in via straordinaria su richiesta motivata di almeno un terzo dei componenti la consulta stessa.
6. Qualora la seduta venga sospesa e la trattazione di alcuni punti all'ordine del giorno sia rinviata ad altra data, non prevista dalla convocazione, il rinvio sarà confermato tramite avviso.
7. L'avviso di convocazione deve indicare l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare nella seduta, la data, il luogo, l'ora di inizio della seduta.
8. L'ordine del giorno deve sempre prevedere al primo punto l'approvazione del verbale della seduta precedente (previa sua pubblicazione, diffusione e/o inserimento nell'area riservata del sito internet, almeno 5 giorni prima della seduta) e la nomina di due scrutatori per il conteggio dei voti di eventuali votazioni.
9. Ogni componente della Consulta può richiedere l'inserimento di ulteriori argomenti all'o.d.g.. L'inserimento di argomenti non previsti è proposto e messo in votazione all'inizio della seduta.
10. In caso di motivata necessità ed urgenza, il presidente può inserire all'o.d.g. della Consulta, precedentemente convocato, ulteriori punti aggiuntivi dandone comunicazione mediante apposito avviso, con preavviso di almeno 24 ore.
11. Alle riunioni non possono essere ammessi membri non rientranti nelle componenti individuate nello statuto. Possono essere tuttavia invitati: Dirigente Scolastico dell'Istituto, Rappresentanti delle Istituzioni Provinciali, dei Comuni, delle Associazioni operanti sul territorio, docenti dell'Istituto, esperti di tematiche scolastiche o educative al fine di approfondire l'esame di argomenti rientranti nelle funzioni della Consulta stessa.





Articolo 3 – Presidenza ed elezione, vicepresidenza e gruppo di coordinamento

1. Il Dirigente scolastico, e in seguito il presidente eletto, presiede la Consulta e ne assicura il corretto e proficuo funzionamento, in particolare:
 - apre e chiude la seduta
 - dà la parola, guida e modera la discussione
 - illustra le proposte e precisa i termini delle questioni trattate
 - stabilisce la sequenza delle votazioni
 - proclama l'esito delle votazioni
 - cura l'ordinato svolgersi dei lavori e il rispetto delle norme del regolamento.
2. Il presidente della Consulta viene eletto nella prima seduta; tutti i componenti hanno diritto al voto e possono proporsi per la carica di presidente. Le elezioni avvengono a scrutinio segreto. Per garantire continuità, se disponibile e se non vi sono nuove candidature, il presidente può essere confermato per un secondo mandato senza necessità di procedere a nuove votazioni.
3. Avvenuta l'elezione del presidente, la Consulta provvede alla nomina di un Gruppo di coordinamento, che sarà composta da un genitore per ogni plesso della scuola primaria e da un genitore per ogni livello delle due scuole secondarie di primo grado.
4. Il presidente provvederà successivamente alla nomina, all'interno del Gruppo di coordinamento, di un vicepresidente che possa sostituirlo in tutte le funzioni previste in caso di sua assenza o impedimento e di un segretario.
5. In caso di assenza o impedimento tanto del presidente quanto del vicepresidente le funzioni di presidenza sono assunte da un membro del Gruppo di coordinamento.
6. Del Gruppo di coordinamento farà parte, quale membro di diritto, il presidente del Consiglio di istituto (o suo delegato).
7. Il Gruppo di coordinamento ha il compito di fare da tramite fra la Consulta e le singole realtà scolastiche, di proporre e discutere proposte da inserire all'ordine del giorno che poi saranno sottoposte alla Consulta per la discussione e/o approvazione.
8. Il segretario redige il verbale di ciascuna seduta della Consulta, firmato dal presidente e dal segretario stesso. Copia del verbale è conservata presso gli uffici della segreteria, assieme al foglio presenze.
9. Il verbale deve contenere il giorno, l'ora e il luogo della convocazione, il numero dei presenti, l'ordine del giorno, gli elementi principali della discussione, il risultato delle votazioni, le deliberazioni. Ogni genitore ha diritto di chiarire che nel verbale siano trascritte eventuali dichiarazioni.
10. Ogni genitore, nel momento dell'approvazione del verbale, ha diritto di rilevare eventuali errori e chiedere le opportune modifiche o rettifiche, senza tuttavia entrare nel merito della discussione.





Articolo 4 – Condotta durante le sedute

1. Le riunioni si devono svolgere in un clima idoneo di ordine, partecipazione e attiva collaborazione.
2. I componenti della Consulta durante la trattazione degli argomenti hanno il più ampio diritto di esprimere le proprie opinioni, considerazioni e rilievi, entro i limiti del civile e democratico rispetto delle opinioni altrui.
3. Se un componente della Consulta lede i principi affermati nei precedenti commi, il presidente è tenuto a richiamarlo.
4. Dopo un secondo richiamo all'ordine a carico dello stesso componente, senza che questi tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il presidente può togliergli la parola.
5. Quando nella sala riunioni sussista un disordine tale da non consentire il regolare e sereno svolgimento dei lavori, nonostante i ripetuti richiami, il presidente ha facoltà di sospendere la riunione a tempo determinato o rinviarla ad altra data.

Articolo 5 – Svolgimento delle sedute

1. La Consulta è il luogo del confronto democratico che si realizza attraverso la partecipazione ed il contributo di tutti i genitori.
2. La presenza dei componenti della Consulta viene accertata mediante firma da apporre su apposito foglio, che verrà allegato al verbale e conservato agli atti.
3. Accertata la presenza del numero legale come dal comma 2 dell'articolo 2 (Convocazione) il presidente dà inizio ai lavori.
4. Il presidente, conclusa la fase preliminare, avvia la discussione illustrando ciascun argomento, secondo l'ordine del giorno.
5. Tutti i genitori possono prendere la parola sugli argomenti dell'o.d.g. e possono intervenire nel dibattito, dopo aver fatto richiesta al presidente.
6. Il presidente regola la discussione consentendo a tutti gli aventi diritto di poter intervenire secondo l'ordine delle richieste avanzate e per non più di cinque minuti.
7. E' consentito a ciascun genitore la possibilità di replica, per un tempo circoscritto.
8. Non sono ammessi dibattiti tra gruppi di persone o dialoghi; ogni intervento deve riguardare l'argomento in discussione.
9. Nessuno può interrompere chi parla tranne il presidente, per un richiamo al regolamento della Consulta.
10. Il presidente, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i componenti che ne abbiano fatto richiesta, dichiara chiusa la discussione, prima di procedere ad eventuali votazioni.
11. Le stesse regole valgono per le riunioni del Gruppo di coordinamento.

Articolo 6 – Votazione

1. La Consulta può deliberare solo sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
2. Dichiarata chiusa la discussione, non può essere concessa la parola che per dichiarazioni di voto.
3. La votazione si fa sul complesso della proposta, salvo i casi in cui la Consulta decida di procedere alla votazione per singole parti.
4. Ad operazioni di voto iniziate non è più possibile intervenire per nessun motivo.
5. I genitori votano per alzata di mano. L'eventuale votazione per appello nominale o a scrutinio segreto è possibile qualora la maggioranza dei presenti lo ritenga opportuno o necessario.
6. Sono a scrutinio segreto le deliberazioni riguardanti questioni relative a persone.

Via G. Garibaldi, 24 - 38013 Fondo (TN) Italia

tel. 0463.831134 - fax 0463.831746

segr.ic.fondo@scuole.provincia.tn.it - ic.fondo@pec.provincia.tn.it

Cod. Fisc. 92013780223

www.icfondorevo.it



Provincia
Autonoma
di Trento



7. Le votazioni a scrutinio segreto avvengono mediante scheda da depositarsi all'interno di una apposita urna.
8. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza, salvo la prescrizione di disposizioni speciali su specifici argomenti.
9. Nel caso in cui il numero dei voti espressi risulti superiore a quello dei votanti, il presidente dichiara nulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.
10. Nel caso in cui siano in discussione due proposte alternative viene approvata quella che ottiene la maggioranza dei voti validi. In caso di parità prevale il voto del presidente.
11. Qualora siano in discussione più di due proposte si procede ad una prima votazione; se una ottiene i voti della maggioranza dei presenti viene approvata, nel caso in cui tale quorum non venga raggiunto si procede ad un ballottaggio tra le due proposte che hanno ottenuto il maggior numero di voti; risulterà approvata quella che ottiene il voto della maggioranza dei presenti.
12. Terminata la votazione, il presidente ne proclama l'esito. Le deliberazioni approvate sono allegate al verbale della seduta.

Articolo 7 – Conclusione delle sedute

1. Il presidente dichiara chiusa la seduta della Consulta quando si è conclusa la trattazione di tutti gli argomenti previsti dall'ordine del giorno.
2. Nel caso in cui entro un orario ragionevole non sia ultimata la trattazione degli argomenti iscritti all'o.d.g. e ove nell'avviso di convocazione sia prevista la continuazione della seduta nei giorni successivi, il presidente sospende la seduta e comunica che la stessa proseguirà nel giorno stabilito, all'ora fissata.
3. Nel caso in cui venga rilevata l'urgenza di trattare tutti gli argomenti all'o.d.g. e non sia stata prevista nell'avviso di convocazione la prosecuzione della seduta, il Presidente ha facoltà di decidere di non sospendere la riunione, fino all'esaurimento dei punti all'ordine del giorno;
4. Di norma non è consentito ad alcun componente la Consulta lasciare l'assemblea, fino a quando il Presidente non abbia dichiarato chiusa la seduta.
5. Il genitore che si debba allontanare nel corso della seduta è tenuto ad informarne il segretario.

Articolo 8 – Norme finali

1. Il presente regolamento entra in vigore a partire dalla seduta successiva a quella in cui è approvato ed ha validità fino a quando non viene espressamente modificato.
2. Eventuali modifiche e/o integrazioni del presente regolamento sono possibili previa approvazione da parte dei due terzi dei presenti. Nel caso in cui tale quorum non venga raggiunto la proposta può essere ripresentata in una seduta successiva, dove per l'approvazione sarà sufficiente il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. Il rispetto del presente regolamento è un atto dovuto, in quanto deliberato dalla Consulta stessa.

